

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Iscrizione N: MI52822
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006, in particolare l'art.212, comma 7 in base al quale le garanzie finanziarie di cui sopra sono ridotte del 40 per cento nel caso delle imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Acquisita d'ufficio in data 10/06/2014 l'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano a seguito trasferimento della sede legale da Aosta a Milano relativamente all'impresa **SIRCHI S.R.L.**;

Vista l'iscrizione all'Albo n. AO00051 dell'impresa **SIRCHI S.R.L.** presso la Sezione regionale della Valle D'Aosta;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del **24/10/2014** relativa all'iscrizione all'Albo a seguito di trasferimento della sede legale,

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia con la quale è stata accettata l'appendice alla polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **254634** prestate da **ELBA-Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **180.000,00** in quanto in possesso della certificazione Uni En Iso 14001 valida fino al **17/01/2014** per la categoria 8 classe D dell'impresa/Ente **SIRCHI S.R.L.** per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: **SIRCHI S.R.L.**

Con Sede a: **MILANO (MI)**

Indirizzo: **CORSO MAGENTA, 32**

CAP: **20123**

C. F.: **01043160074**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:



SIRCHI S.R.L.

Numero Iscrizione **MI52822**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n.48568/2014 del 28/10/2014



HP

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

COSENZA CARLO
Codice fiscale: CSNCRL62S03F205T
Carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

GUZZETTI MAURO
codice fiscale: GZZMRA69B01B300M
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - D

Art. 3
(categoria)

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

Inizio validità: 28/10/2014
Fine Validità: 19/04/2016

Tipologie di rifiuti gestiti:

- Pericolosi e Non Pericolosi

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.

SIRCHI S.R.L.
Numero Iscrizione MI52822
Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n.48568/2014 del 28/10/2014



de

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
DIgs 152/06

3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

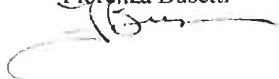
6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 28/10/2014

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -



Il Presidente
- Marco Accornero -



